



**REGOLAMENTO TECNICO
PER LA CERTIFICAZIONE
DELL'INGEGNERE ESPERTO IN**

SICUREZZA

Il documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21 aprile 2020. L'originale firmato è conservato nell'archivio del Direttore della Certificazione.



INDICE

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	4
3.1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI DI SETTORE	5
3.2 RIFERIMENTI GENERALI	5
4. DEFINIZIONI	5
5. MODALITA' OPERATIVE.....	5
5.1 REQUISITI DI ACCESSO ALL'ESAME	5
5.1.1 Istruzione.....	5
5.1.2 Esperienza	6
5.2 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.....	7
5.3 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	7
5.4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME	8
5.5 RIPETIZIONE DELL'ESAME	8
6. REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE	8
7. RINNOVO DEL CERTIFICATO	8



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle competenze degli iscritti che richiedono la certificazione come “ingegnere esperto in Sicurezza”.

Con il termine ingegneria della sicurezza si intende tutta una serie di metodologie multidisciplinari (impiantistiche, strutturali, chimiche, biologiche, mediche, ecc.) per assicurare la sicurezza delle persone durante la loro vita quotidiana (lavoratore, cittadino, utilizzatore di attrezzature, ecc.).

L'ingegnere esperto in Sicurezza per cui si richiede la certificazione si colloca prevalentemente in due ambiti:

- a. Ingegneria sicurezza di cantiere
- b. Ingegneria della sicurezza aziendale/industriale

Ingegneria sicurezza di cantiere

L'ingegnere esperto in sicurezza di cantiere può svolgere attività di coordinamento in fase di progetto ed in fase esecutiva di opere di ingegneria civile (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile).

Le conoscenze dell'ingegnere esperto in sicurezza di cantiere devono comprendere la legislazione, normative, linee guida, buone prassi inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ingegnere della sicurezza aziendale/industriale

L'ingegnere esperto in sicurezza aziendale/industriale può svolgere attività di consulenza, di progettazione e formazione; inoltre può acquisire incarichi quale responsabile esterno e/o interno della sicurezza aziendale come RSPP.

Le conoscenze dell'ingegnere per la sicurezza aziendale/industriale possono comprendere vari settori specifici quali a titolo non esaustivo:

- sicurezza di macchine (marcatatura CE) ed impianti (elettrico, gas, ecc.)
- sicurezza dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi
- sicurezza in ambito chimico e biologico
- sicurezza inerente incendio ed esplosione
- sicurezza grandi rischi (Direttiva Seveso e seguenti)
- fisica (acustica, vibrazioni, CEM, ecc.)
- attività formativa

Per svolgere il ruolo di ingegnere della sicurezza occorre quindi avere un'ottima formazione abbinata necessariamente a un percorso di studi adeguato e consono alle difficoltà degli ambienti nei quali si andrà a operare.



Pertanto la certificazione può essere rilasciata, a titolo non esaustivo, nelle seguenti specializzazioni (o loro mix):

- Sicurezza e igiene del lavoro, antinfortunistica
- Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
- Piani di evacuazione e piani di emergenza
- Valutazione dei rischi
- Sicurezza antincendio (approccio ingegneristico)
- Prevenzione incendi (approccio prescrittivo)
- Protezione da radiazioni
- Stabilimenti industriali con sostanze pericolose
- Sistemi automatici di sicurezza
- Sicurezza degli impianti elettrici
- Protezione da atmosfere esplosive, sostanze pericolose, agenti biologici

Il candidato può tuttavia scegliere una diversa dizione per la propria specializzazione, come “abito su misura”, che sia però coerente con i requisiti di base del campo prescelto.

2. RUOLI E FUNZIONI

Nel campo più sopra descritto, nelle sue diversificate specializzazioni, l'Ingegnere esperto in sicurezza può ricoprire i seguenti ruoli/funzioni tecniche o occupazioni o loro “mix” (elenco non esaustivo):

1. libero professionista, firmatario in prima persona di progetti, consulenze, formazione, ecc. (macchine, impianti, acustica)
2. libero professionista o dipendente di una struttura di servizi professionali (studi con più addetti, società di consulenza, ecc.) ove svolge attività qualificata in ambito sicurezza;
3. imprenditore o titolare di azienda nel settore dei servizi alle imprese;
4. libero professionista o dipendente in ambito di impresa di produzione / servizi, ove svolge attività qualificate in ambito della sicurezza;
5. dipendente di aziende industriali, pubbliche e/o private, con mansioni qualificate in ambito sicurezza;
6. dipendente di amministrazioni pubbliche, con mansioni qualificate in sicurezza;
7. docente universitario e/o di scuola specialistica, ricercatore o responsabile di laboratorio con incarichi in ambito sicurezza.

3. RIFERIMENTI



3.1 Principali riferimenti normativi e legislativi di settore

- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
- ISO 45001
- D.Lgs. 17/2010

3.2 Riferimenti generali

- Accordo Stato Regioni 21/12/2011
- Accordo Stato Regioni 07/07/2016
- Decreto interministeriale 06/03/2013

4. DEFINIZIONI

Si utilizzano termini e definizioni riportati nei documenti di riferimento, in particolare i seguenti:
Candidato: persona che svolge l'attività oggetto di certificazione e che partecipa al processo di certificazione.

Servizio: risultato dell'attività del candidato, che deve essere conforme a quanto previsto nel punto 4.1.2 del presente documento.

Organismo di Certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di certificazione di conformità, che consente di dichiarare che determinate persone operano con adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato regolamento tecnico.

Valutazione: azione mediante la quale Certing accerta la competenza del candidato e controlla l'operato della persona da certificare al fine di giudicare la sua conformità alle norme, ai regolamenti e ai requisiti di riferimento.

Valutatore: ingegnere in possesso di pertinenti qualifiche personali e tecniche, verificate dall'Agenzia Certing.

Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole dello schema di certificazione.

Centro di esame: luogo nel quale vengono svolti i colloqui finali di valutazione.

Esame finale: colloquio tra candidato e Gruppo di valutazione teso a verificare il possesso delle competenze specifiche conformi a quelle previste per lo schema di certificazione richiesto.

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 Requisiti di accesso all'esame

L'accesso all'esame è consentito ai candidati che durante la fase istruttoria dimostrano di possedere alcuni dei requisiti riportati nei successivi punti.

5.1.1 Istruzione

- Il requisito minimo per accedere alla certificazione è il possesso del diploma di laurea in ingegneria triennale o magistrale.
- Per tutti i ruoli e le funzioni elencate nel Cap 2, l'ingegnere dovrà dimostrare



conoscenze, abilità specifiche ed esperienze coerenti con il ruolo dichiarato, aggiornate con continuità nel corso della vita professionale.

- Possesso di diploma di specializzazione rilasciati da Scuole di Specializzazione Universitaria.
- Corsi di formazione abilitanti alla figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di Coordinatore in fase di progetto e di esecuzione.
- Le conoscenze di base, verificate in sede di esame e sulla base di attestazioni di partecipazione a specifici corsi di formazione potranno riguardare:
 - Risk analysis (es: PHA, FMEA, MOSAR, ecc)
 - Sicurezza dei luoghi di lavoro
 - Acustica
 - Vibrazioni meccaniche
 - Chimica e Biologia
 - Compatibilità elettromagnetica
 - Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
 - Atmosfere esplosive
 - Ergonomia
 - Incendio
 - Sistemi di gestione sicurezza (ISO 45001)
 - Direttiva macchine
 - Direttiva PED
- Approfondita conoscenza e utilizzo ordinario di pacchetti informatici complessi e specifici per l'analisi/progettazione di sistemi di gestione sicurezza
- Formazione specifica
 - Corsi di formazione specifici e relativi aggiornamenti secondo modalità e tempistiche di cui agli Accordi Stato Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016 in merito ai ruoli di cui agli artt. 32 e 98 del D.Lgs. 81/08.
- Qualora il ruolo da certificare rientrasse tra quelli riservati per legge, l'ingegnere dovrà risultare iscritto all'Ordine degli ingegneri provinciale nel settore di riferimento.

5.1.2 Esperienza

Per quanto attiene alle esperienze, gli ingegneri con occupazione di cui al capitolo 2, dovranno, per esempio:

- Aver svolto incarichi diretti di coordinamento per conto di committenti privati e/o pubblici;
- Aver svolto incarichi diretti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per conto di committenti privati, pubblici con continuità per i settori ATECO di cui alla propria abilitazione ovvero parte di essi



- Aver svolto attività di consulenza in ambito sicurezza con incarichi diretti

Il candidato deve documentare di aver maturato un'esperienza professionale nel campo e nelle specializzazioni descritte nel cap.1 o loro "mix", per un periodo minimo di 2 anni per la certificazione **Certing** e per un minimo di 5 anni per la certificazione **Certing Advanced**.

Le suddette esperienze dovranno essere documentate da: lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, fatture, elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc.) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività; Qualora la documentazione non sia dotata formalmente di tutte le informazioni prima elencate, dovrà comunque poter essere riferita al candidato al di fuori di ogni ragionevole dubbio e atta a permettere la valutazione da parte del gruppo di valutazione (cap. 5.3).

Per essere ammessi all'esame i candidati devono soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, attraverso:

- la presentazione di idonea documentazione;
- il richiamo della stessa documentazione in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli art. 47 e 76 del D.P.R. 445:2000 e comunque soggetta a verifica su richiesta da parte di Certing (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

5.2 Richiesta di certificazione

Il candidato che intende ottenere la certificazione deve presentare richiesta attraverso la piattaforma Certing (www.cni-Certing.it) accedendo con le credenziali di riconoscimento attribuite dall'Albo unico alla prima iscrizione.

Al ricevimento della richiesta l'Agenzia Certing verifica la completezza dei dati ed effettua la verifica dei requisiti sopra indicati, con particolare attenzione alla formazione ed esperienza lavorativa specifica maturata nel campo di competenza.

Nel caso di esito non soddisfacente viene richiesta al candidato l'integrazione delle esperienze e/o della formazione fornite, per soddisfare i requisiti ed eventualmente colmare le lacune indicate.

5.3 Valutazione della documentazione

Verificato il possesso dei requisiti, al candidato viene richiesto di caricare in piattaforma la documentazione probatoria per ogni esperienza e formazione inserita a supporto della richiesta di certificazione. La documentazione dovrà attestare la capacità personale di assunzione di responsabilità del candidato in riferimento al ruolo di ingegnere esperto in sicurezza e l'aggiornamento formativo sulla specifica materia.

La documentazione esibita potrà consistere in contratti, lettere di incarico, fatture, elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc. e qualsiasi altro documento utile a dimostrare un'attività professionale tracciabile, da cui si evinca l'assunzione di responsabilità per le mansioni caratteristiche dell'ingegnere esperto in sicurezza. Il gruppo di Valutazione analizza e verifica la documentazione presentata ed esprime una valutazione in merito, redigendo apposito verbale. In fase di valutazione ciascun valutatore può richiedere integrazione della documentazione, utile ad un'analisi oggettiva della richiesta.



5.4 Svolgimento dell'esame

A seguito della valutazione documentale viene definita la sessione di esame in cui il candidato si confronta con il gruppo di valutazione. L'esame è costituito da un colloquio che si svolge presso l'Agenzia stessa o presso una sede qualificata dell'Agenzia Certing sul territorio, comunicata tempestivamente al candidato.

Il colloquio verte su un confronto con il candidato, della durata compresa tra 45 e 60 minuti, teso sostanzialmente a saggiare la verità di quanto presentato dal candidato nel CV e nella documentazione probatoria, in relazione alla richiesta di certificazione.

Il colloquio ha quindi lo scopo di:

- confermare le competenze acquisite in relazione ai titoli posseduti dal candidato;
- approfondire le tematiche illustrate nel presente documento tecnico;
- approfondire la capacità del candidato di calarsi in situazioni tipiche del ruolo per il quale si candida;
- chiarire eventuali punti poco chiari emersi durante la valutazione documentale.

Le domande poste al candidato dal Gruppo di Valutazione, dovranno toccare tutti i punti sopra esposti, fino a raggiungere il convincimento che vi sia coerenza tra le conoscenze /abilità /esperienze del candidato e il campo con l'eventuale specializzazione che egli chiede di certificare.

Al termine del colloquio il Gruppo di Valutazione, stila un verbale nel quale sono riportati l'esito e le motivazioni che lo hanno generato.

5.5 Ripetizione dell'esame

Nel caso il candidato venga respinto, potrà ripetere l'esame dopo aver colmato le lacune evidenziate, inoltrando nuova richiesta di certificazione.

6. REGISTRO DEGLI INGEGNERI CERTIFICATI

Ogni persona certificata viene iscritta nel "Registro degli Ingegneri certificati", pubblicato sul sito www.cni-Certing.it. Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione, revoca) nonché i dati della persona certificata.

Certing provvede a comunicare periodicamente ad ACCREDIA l'elenco delle persone certificate e le modifiche allo stato delle certificazioni rilasciate.

7. RINNOVO DEL CERTIFICATO

La certificazione ha una durata di **tre anni**.

In prossimità della scadenza, l'ingegnere certificato che desidera rinnovare la certificazione, dovrà fornire all'Agenzia Certing, attraverso la piattaforma di certificazione, evidenze di aver mantenuto la continuità operativa nel campo/specializzazione per il quale è certificato.



L'Agenzia Certing verifica che la documentazione sia conforme ai requisiti e ripete l'esame di certificazione con le stesse modalità previste per la prima certificazione, limitandosi però a verificare l'attività del candidato negli ultimi tre anni.